

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CARLOTTO e RABINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 APRILE 1992

Provvedimenti per lo snellimento delle procedure concorsuali nel pubblico impiego

ONOREVOLI SENATORI. - È ormai noto, e la stessa stampa ne dà frequente ampio risalto - rendendosi così fedele interprete delle vibrato e legittime proteste dei cittadini - che per la copertura dei posti messi a concorso dalla Pubblica amministrazione si seguono, per legge, procedure complesse che richiedono tempi tecnici lunghissimi, tanto che posti vacanti che dovrebbero essere coperti con la massima urgenza per assicurare l'efficienza dei pubblici servizi, rimangono tali per lunghi mesi o, addirittura, per anni.

Ciò è essenzialmente dovuto al fatto che, anche per pochi posti messi a concorso, si presentano centinaia e centinaia di candidati che affrontano con disagio e spese

notevoli le prove previste dal bando di concorso, e attendono per lunghi mesi la valutazione dei loro elaborati da parte delle apposite commissioni di esame.

In proposito va osservato che:

1) per i livelli inferiori (fino al quarto) non si effettuano più i concorsi e il personale necessario viene assunto tramite ricorso alle liste di collocamento, con prove pratiche per accertare l'idoneità dell'avviato al lavoro iscritto in tali liste;

2) per le qualifiche funzionali dei profili superiori (V - VI - VII livello) è invece previsto il concorso con le conseguenti prove scritte, pratiche e orali;

3) per le predette prove scritte i rispettivi regolamenti delle Pubbliche ammini-

strazioni interessate prevedono lo svolgimento di temi di cultura generale o attinenti alla materia specifica del posto messo a concorso con l'assegnazione del tempo necessario per lo svolgimento (tre, quattro o più ore) per consentire l'accertamento della preparazione teorica del candidato;

4) tali elaborati, ovviamente, vengono letti e valutati successivamente dalle apposite commissioni giudicatrici. Le predette operazioni impongono tempi tecnici non brevi, defatiganti, con numerosissime sedute delle predette commissioni e generano sovente - sia concesso affermarlo - sospetti di parzialità e di errate valutazioni;

5) la convocazione e la conseguente prestazione dei commissari per le numerose sedute necessarie non sempre può essere celere e tempestiva poichè è necessario tenere conto dei molteplici impegni di tutti i componenti delle commissioni, molti dei quali appartengono all'Amministrazione che ha bandito il concorso e, per l'incombenza delle operazioni concorsuali, vengono sottratti dalle normali funzioni dei propri uffici con evidente detrimento dell'ottimale funzionamento dei rispettivi servizi.

Tali negative circostanze potrebbero essere facilmente ovviate con l'introduzione, nelle normative che regolano i pubblici concorsi, dei seguenti essenziali accorgimenti:

a) per gli elaborati della prova scritta anzichè richiedere la stesura di componimenti, si propone l'introduzione di una serie di *quiz* atta a saggiare la preparazione dei candidati, con la conseguente possibilità di rapido, matematico ed imparziale conteggio delle risposte esatte e di quelle errate;

b) per le composizioni delle commissioni giudicatrici, si consiglia l'utilizzo di personale collocato in quiescenza nell'ultimo biennio con conseguente possibilità di fruire della prestazione e professionalità, cultura ed esperienza di personale altamente qualificato - a compenso minimo - sottraendo all'emarginazione pensionati ancora in grado di essere utili alla società ed evitando, infine, di distogliere dai loro impegnativi compiti d'istituto il personale in servizio.

Per conseguire tali risultati si propone di approvare il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le Amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici e gli enti locali, sono autorizzati ad introdurre nei regolamenti che disciplinano i loro concorsi per l'assunzione di personale a copertura di posti vacanti, la prova scritta mediante il sistema dei *quiz*. Detta prova sarà predisposta, con l'eventuale intervento di agenzie specializzate, anche private, dalle commissioni giudicatrici determinando il numero minimo delle risposte esatte che devono essere fornite dai candidati per l'ammissione alla eventuale successiva prova orale e per la valutazione complessiva finale.

Art. 2.

1. Nella formazione delle commissioni giudicatrici dei concorsi è prevista l'utilizzazione di personale di livello pari o superiore a quello del posto messo a concorso, collocato in quiescenza nell'ultimo biennio, già appartenente alla Amministrazione che bandisce il concorso.